

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI DI TIPO CURRICULARE

Tra
il soggetto promotore

l'Università degli Studi di Messina, Unità di Staff Accademia Peloritana dei Pericolanti e Villa Pace Codice Fiscale Partita IVA n. 80004070837 con sede legale in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra nato a Messina il 30 Agosto 1968 e domiciliato per la carica presso l'Università di Messina

e il soggetto ospitante

l'Accademia Peloritana dei Pericolanti, Codice Fiscale n. 97028750830 con sede legale in Messina, piazza Pugliatti, 1, d'ora in poi denominata "Accademia", rappresentata dal Presidente, Prof. Pietro Navarra nato a Messina il 30 Agosto 1968 e domiciliato per la carica presso l'Università di Messina

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti di cui alla Legge n. 196/1997, art. 18 e S.S., possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento (tirocini curriculari) presso datori di lavoro pubblici e privati;

che il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", successivamente modificato dal DM 270/04, ha introdotto, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98;

Il tirocinio curriculare non ricade nella regolamentazione regionale introdotta con le disposizioni della legge 92/12;

che ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale" e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento";

che il tirocinio curriculare si configura come completamento del percorso di studi, persegue obiettivi formativi e/o di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo. Il tirocinio curriculare viene svolto a titolo gratuito, non costituisce rapporto di lavoro né ha come finalità precipua l'inserimento dei tirocinanti nel mondo del lavoro;

che, come previsto dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142, la durata del tirocinio curriculare ha una durata non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano

corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari e durata non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti disabili;

che le attività dell'Università sono regolate sulla base di quanto previsto dallo Statuto emanato con decreto n. 3429 del 30.12.2014;

che l'Accademia, associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. C.C., ha per scopo l'incremento delle Scienze, delle Lettere e delle Belle Arti e ha sempre svolto, al servizio dell'universalità del sapere, la funzione istituzionale di concorrere operativamente alla promozione della cultura;

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

l'Accademia si impegna ad accogliere presso le sue strutture, per lo svolgimento di tirocini curricolari, soggetti con una preparazione inerente e coerente alle attività istituzionali svolte dall'Accademia, individuati e scelti tra quelli selezionati e proposti dall'Università.

Articolo 2

(Modalità di svolgimento del tirocinio)

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor designato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito in Accademia in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor del soggetto proponente e del tutor del soggetto ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze nelle sedi del soggetto ospitante;
- le strutture del soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle coperture assicurative e per la responsabilità civile.

Il progetto formativo deve essere sottoscritto dal tirocinante, dall'Università e dall'Accademia

Art. 3

(Soggetto promotore)

Il soggetto promotore:

- predispone il format del progetto formativo ai sensi dell'art.4, co. 2 del DM 142/98;
- adempie alle disposizioni introdotte dall'art.3 del DM 142/98 in merito all'assicurazione dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi;
- designa il tutor didattico incaricato di seguire l'attività del tirocinante;
- sottopone al tirocinante una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno a: rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materie di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti

presso il soggetto ospitante e sul luogo di lavoro, mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio di quanto venga a conoscenza per ragioni di lavoro.

Articolo 4 (Soggetto ospitante)

Il soggetto ospitante:

- si impegna a rispettare quanto riportato all'art. 1 del DM n. 142/1998, relativo ai requisiti dell'organico;
- designa il tutor incaricato di seguire l'attività del tirocinante;
- consente al tirocinante il coinvolgimento nelle fasi di lavoro, al fine di poter conferire al tirocinio un'effettiva valenza formativa;
- rilascia al tirocinante un'attestazione dello svolgimento del tirocinio, se richiesta.

Articolo 5 (Doveri del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento (curriculare) il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, seguendo le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi evenienza;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere, anche successivamente allo svolgimento del tirocinio formativo, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 6 (Assicurazioni e adempimenti informativi)

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso compagnie assicurative operanti nel settore, nonché per la responsabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa si estende anche alle attività svolte dai tirocinanti anche al di fuori dell'Accademia purché rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

L'Accademia, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università e agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università).

Art. 7 (Oneri finanziari)

La realizzazione del tirocinio curriculare non comporta alcun onere finanziario per l'Accademia. Per l'Università sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Articolo 8 (Proroga del tirocinio)

Nel caso ci sia la volontà e necessità di prorogare il tirocinio, l'Accademia, di comune accordo con il tirocinante, dovrà far pervenire una richiesta scritta all'Università prima della fine del tirocinio. In ogni caso, la durata del tirocinio, compresa l'eventuale proroga, non può superare il limite massimo previsto dalla legge.

Articolo 9

(Durata della convenzione e recesso)

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e ha la durata di tre anni. La parte che intenda recedere anticipatamente deve comunicare la volontà di recesso mediante lettera raccomandata ovvero PEC da inviare all'altro contraente con un preavviso di almeno tre mesi. Eventuali tirocini in corso dovranno comunque essere portati a termine.

Art. 10

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 11

(Responsabili di convenzione)

Il responsabile della convenzione per l'Accademia è il Prof. Giovanni Cupaiuolo, vice presidente dell'Accademia

Il responsabile della convenzione per l'Università è la dott.ssa Concetta Letizia Gambino

Art.12

(Domicilio delle parti)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio a Piazza Pugliatti 1, 98122 Messina.

Art.13

(Spese e oneri fiscali)

La presente convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

Art.14

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Art.15

(Controversie)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente convenzione sono rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Messina..

Messina, ...

Per l'Università degli Studi di Messina
Il Magnifico Rettore Prof. Pietro Navarra

Per l'Accademia Peloritana dei Pericolanti
Il Presidente Prof. Pietro Navarra